



REFERTO DEL CONTROLLO INTERNO EFFETTUATO DAL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 147-BIS comma 2 "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" introdotto dall'art. 3 del Decreto legge n. 174 del 10.10.2012 convertito con modifiche nella Legge n. 213 del 07.12.2012 e dell'art. 3 del "Regolamento dei controlli interni al Comune di Argenta, a norma dell'art. 3 del decreto legge 174 del 10/10/2012 convertito in Legge 213 del 7/12/2012" approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 18/02/2013 e modificato con deliberazione n. 35 del 20/05/2013- **1° Semestre 2021**

PREMESSA METODOLOGICA

Il Legislatore, con il D.L. n.174 del 10/10/2012 convertito nella Legge n.213 del 07/12/2012, ha innovato profondamente il sistema dei controlli sulle autonomie locali, allo scopo di coniugare la regolarità dell'azione amministrativa - intesa come rispetto del complesso di regole finanziarie e procedurali - con l'efficacia (intesa come grado di realizzazione degli obiettivi), l'efficienza della gestione (ossia rapporto tra obiettivi raggiunti e valore delle risorse impiegate) e con la riduzione dei costi di erogazione dei servizi, senza che a ciò consegua la riduzione sensibile della qualità o dell'estensione degli stessi. Anche la riforma del sistema dei controlli, quindi, è finalizzata, insieme ai numerosi interventi legislativi che hanno contrassegnato la vita degli enti locali negli ultimi anni, a razionalizzare gli obiettivi ed i processi al fine di migliorare l'economicità della gestione (intesa come scelta dei mezzi meno onerosi per il conseguimento degli obiettivi programmati).

Il Legislatore, ha distinto la procedura del controllo in due fasi:

- la prima da effettuarsi "in itinere" rispetto alla formazione dell'atto e dunque in via preventiva rispetto all'adozione o all'efficacia del provvedimento. Tale fase è di competenza dei Dirigenti/Posizione Organizzative ed è esercitata attraverso i pareri di regolarità tecnica e contabile cui agli artt. 49, 147, 147-bis, 153, del D. Lgs.267/2000, da esprimere sulle proposte di deliberazioni da sottoporre agli Organi collegiali e mediante le attestazioni di regolarità amministrativa e di copertura finanziaria sulle determinazioni. Il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione è necessario ogni qualvolta la delibera sia destinata a produrre effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente. L'attestazione di copertura finanziaria sulle determinazioni è necessaria ove l'atto comporti impegno di spesa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs.267/2000. Il campo delle verifiche preventive è, pertanto, molto ampio e comprende i diversi aspetti della gestione: la regolarità finanziaria intesa come rispetto del complesso delle regole di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio e la regolarità amministrativa intesa anche come rispetto delle norme e delle procedure.
- La seconda, da effettuarsi successivamente da parte del Segretario comunale, è finalizzata a verificare la regolarità amministrativa dell'atto, "secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente". La fase di controllo successiva è funzionale al miglioramento qualitativo dell'attività amministrativa. E' volta a monitorare e verificare la regolarità delle procedure e degli atti adottati ed a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari vigenti, sollecitando l'esercizio del potere di autotutela da parte dei Dirigenti/Posizioni Organizzative, ove se ne ravvisino i presupposti. Il controllo successivo mira a costruire un sistema di regole condivise, a stabilire procedure omogenee per l'adozione di atti dello stesso tipo e tende a coordinare i singoli Servizi per l'impostazione e l'aggiornamento delle procedure. In particolare l'attività di controllo mira ad indirizzare l'attività amministrativa verso

percorsi che garantiscano il rispetto della legalità e della massima trasparenza, attraverso l'uso di raccomandazioni e direttive. Al riguardo, si sottolinea che la funzione di controllo successivo di competenza del Segretario generale dell'Ente, si coordina e si integra con quella di prevenzione della corruzione. Il controllo successivo costituisce, infatti, una delle Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità previste nel **Piano triennale del Comune di Argenta per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (2021-2023)**, approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 28 del 30/03/2021.

Formano oggetto di controllo della correttezza amministrativa, le tipologie di atti individuati dall'art. 9 del "Regolamento dei controlli interni al Comune di Argenta, a norma dell'art. 3 del decreto legge 174 del 10/10/2012 convertito in Legge 213 del 7/12/2012" citato in oggetto. Il controllo su tali atti sarà effettuato con metodo di campionamento casuale semplice, nella misura del 5% per ogni tipologia di atto individuato, per Settore.

Il controllo, in particolare verterà, per quanto concerne le determinazioni dirigenziali, sugli elementi di validità e di efficacia dell'atto:

- competenza dell'organo ad adottare l'atto;
- motivazione (presupposti di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione – iter logico seguito per giungere alla decisione finale);
- completezza dell'istruttoria;
- rispetto dei termini del procedimento amministrativo (ove si tratti di atto finale);
- firma del Dirigente che adotta l'atto su proposta del responsabile del procedimento;
- assolvimento obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 13 Legge 136/2010), indicazione dei termini di pagamento conformi alla normativa vigente e verifica degli altri contenuti vincolati;
- attestazione circa la pubblicazione dei dati contenuti nell'atto, ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013, all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente" nel sito internet istituzionale del Comune, ai fini del rispetto della normativa in tema di Trasparenza ed Anticorruzione, entro i limiti imposti dalla tutela della privacy;
- rispetto delle disposizioni normative specifiche per la tipologia di atto sottoposto a controllo, ivi comprese le norme contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità del Comune di Argenta;
- numero progressivo, data, firma del responsabile del procedimento in merito all'esito dell'istruttoria;
- visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ove l'atto comporti impegno di spesa)
- richiamo alle specifiche norme del Codice di Comportamento interno all'ente (adottato in conformità al D.P.R. n.66/2013), applicabili nei casi di specie;
- le eventuali nomine e richiami alla normativa in tema di protezione dei dati personali (G.D.P.R. n.679/2016), ove pertinenti.

Verrà, inoltre, verificato che le determinazioni dirigenziali, siano conformi alle direttive in tema di anticorruzione, che prevedono:

- *"Come previsto nel Piano di prevenzione della corruzione, riferito al triennio 2016-18 ed in particolare all'ART. 5 Sezione Prima: "Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, attuazione e controllo delle decisioni", ricordo che:*
 - *I Dirigenti devono provvedere alla nomina dei responsabili di procedimento ex art. 6 della L. 241/90, per ogni tipologia/categoria di procedimenti individuati, graduando l'assegnazione, in relazione all'appartenenza dei dipendenti alle categorie di inquadramento professionale. Nell'assegnazione dei compiti e dei ruoli di responsabilità i Dirigenti dovranno tendere a dissociare le fasi dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione ed illegalità, tra più soggetti, in modo tale da evitare la concentrazione su di un'unica figura dell'intero procedimento;*
 - *I Responsabili di procedimento dovranno attestare nelle proposte di deliberazioni e determinazioni da sottoporre all'approvazione degli organi competenti:*
 - *di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;*

- di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi da parte del responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa oppure di avere segnalato tempestivamente al proprio Dirigente (o se il conflitto d'interessi riguarda il Dirigente, questi lo deve aver segnalato al Segretario) la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale e di essersi, conseguentemente, astenuto dal prendere parte al procedimento, rimettendo al proprio Responsabile la decisione finale sull'eventuale surroga;

- di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente oppure di avere incontrato determinate criticità o rischi di condizionamento esterno nel corso degli adempimenti istruttori in ordine al corretto perseguimento dell'interesse pubblico e di avere reagito con il ricorso a determinate strategie/misure/correttivi da esplicitarsi nell'atto;

- dei presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;

- di esprimere un motivato giudizio di congruità della spesa (o minore entrata) o dell'entrata (o minore spesa) che il provvedimento dispone.

- L'inserimento di tali dichiarazioni nelle deliberazioni e nelle determinazioni, costituirà oggetto di controllo da parte del Responsabile anticorruzione e di rilievo, in caso di constata assenza, nei confronti del R.P./Dirigente interessato. "

Inoltre, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, il controllo verterà anche sull'utilizzo conforme dei modelli di determinazione a contrattare, predisposti dal Servizio di Centrale Unica di Committenza, che i responsabili di procedimento provvederanno ad adeguare alle specifiche casistiche, tenendo inoltre conto delle ulteriori modifiche apportate con il D.L.n.77/2021, convertito dalla Legge n.129/2021.

Si precisa che, nel presente referto, si ritiene di evidenziare solo i rilievi significativi in termini di inosservanza delle norme che disciplinano la materia specifica, tralasciando di segnalare mere inesattezze formali che non incidano sulla validità e l'efficacia degli atti controllati.

Si sottolinea inoltre che a far data dall'01/10/2013 le funzioni:

- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente;
- Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Gestione delle risorse umane;
- Tributi locali;
- Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology ICT), dei Comuni e dell'Unione;

sono state conferite all'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Successivamente, con decorrenza dal 01/01/2015, sono state, altresì, conferite all'Unione le seguenti ulteriori funzioni:

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- Servizi sociali – area minori (revocata dalla data del 01/06/2016);
- Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

pertanto gli atti adottati dall'Unione relativi a tali materie, costituiranno oggetto di controlli di regolarità all'interno dell'Unione.

Si precisa altresì che la sottoscritta è stata nominata dal Sindaco Dirigente del Settore Staff del Segretario Generale, pertanto al fine di evitare sovrapposizioni fra controllore e controllato, gli atti che il Segretario ha adottato nell'esercizio delle funzioni saranno sottratti al controllo e sostituiti mediante estrazione corrispondente nel Settore che risulta aver adottato il maggior numero di Determinazioni.

In merito alla metodologia utilizzata, si precisa quanto segue:

il Segretario Generale, con l'ausilio del personale assegnato al Settore Staff del Segretario – Servizio segreteria degli organi istituzionali, ha provveduto al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo rientranti nelle tipologie indicate dal secondo comma dell'art. 9 del Regolamento in termini:

1. Determinazione di impegno di spesa;
2. Determinazioni di accertamento di entrate;
3. Contratti: da intendersi come determinazioni di affidamento di lavori, servizi, forniture;
4. Determinazione di incarico;
5. Determinazione in materia di personale.

Per quanto riguarda gli atti di liquidazioni si fa rinvio ricettizio a quanto disposto dal precedente Segretario generale con il referto sui controlli riferiti al periodo 01/01/2013 – 30/06/2013.

Nel periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 sono state adottate:

- N. 19 determinazioni dal Settore Staff del Segretario Generale (non assoggettate a controllo per evitare sovrapposizioni tra controllore e controllato, essendo le stesse, sottoscritte dal Segretario generale); 5 DT > 5% estratte dal Settore Cultura, Turismo, Servizi alle Persone;
- N. 70 determinazioni dal Settore Opere pubbliche e Patrimonio; estratte 5 DT > 5%;
- N. 71 determinazioni dal Settore Programmazione e Gestione Finanziaria; estratte 5 DT > 5%;
- N. 146 determinazioni dal Settore Cultura, Turismo, Servizi alle Persone; estratte 13 DT > 5%

In merito alla metodologia adottata si evidenziano i seguenti passaggi:

1. Il sorteggio è avvenuto per tipologia di atto all'interno di ciascun Settore, facendo ricorso allo strumento di generazione di numeri casuale accessibile attraverso il link <http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/Generatore/>;
2. per l'estrazione tesa ad individuare le determinazioni da sottoporre a controllo, si è proceduto ad inserire nel generatore di numeri, l'intervallo degli atti distinti per Settore di competenza, in coerenza con la numerazione degli stessi che risultavano adottati nei due periodi di riferimento: dal **1° Gennaio al 30 Giugno 2021**;
3. nel campo "intervallo" del generatore, si è inserito il numero di determinazioni adottate da ciascun settore e nel campo "seme" si è indicato il numero 1 in modo da ottenere un ordine casuale di atti da sottoporre al controllo;
4. dall'elencazione così ottenuta, si sono scelti gli atti da controllare, distinti per tipologia, in misura pari ad almeno il 5% per ogni tipologia e per ciascun Settore nel quali risultano presenti, **con un minimo di 5 DT estratte per settore per ciascun periodo in esame**;
5. sono esclusi dal controllo gli atti che la sottoscritta ha adottato per l'evidente conflitto d'interesse sussistente nel ricoprire il doppio ruolo di controllore e controllato. Esse vengono sostituite da un corrispondente numero di determinazioni e di corrispondenti tipologie delle determinazioni estratte per lo Staff, riferite al Settore Cultura, Turismo, Servizi alle Persone che risulta aver adottato il maggior numero di Determinazioni .

ELENCO DETERMINAZIONI CONTROLLATE, DISTINTE PER SETTORE E PER TIPOLOGIA

PRIMO SEMESTRE 2021

Determinazioni di Impegno di spesa	50	23/02/2021	Affidamento per il triennio 2021-2023 delle attività di progettazione e gestione dei servizi del sistema Siproimi: accoglienza, integrazione e tutela dei titolari di protezione internazionale del Comune di Argenta. Rettifica impegno di spesa	Cultura	Nessun rilievo
	142	21/04/2021	Trasporto scolastico. Affidamento dei servizi complementari di potenziamento per le misure di contenimento e contrasto al	Cultura	Nessun

		1 COVID-19. Impegno di spesa		rilievo
	163	29/04/2021 Lavori di messa a norma e adeguamento locali ufficio secondo piano dell'edificio denominato ex Giudice di Pace in Argenta Capoluogo - CUP: C95D19000200001 - Rettifica impegni contabili	OO.PP.	Nessun rilievo
	175	03/05/2021 Quota associativa Strada dei vini e dei sapori della Provincia di Ferrara. Annualità 2021. Impegno di spesa	Cultura	Nessun rilievo
	179	05/05/2021 Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile e Anagrafe (ANUSCA). Versamento quota associativa anno 2021. Impegno contabile	Cultura	Nessun rilievo
	229	24/05/2021 CIG Z6E31D4D51 Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2021-22 Prenotazione impegno contabile.	Cultura	Nessun rilievo
	234	26/05/2021 Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Argenta per il periodo dalle ore 24:00 del 31.03.2021 alle ore 24:00 del 31.12.2023 - Rideterminazione impegni di spesa definitivi a seguito di aggiudicazione efficace	Programm . Fin.	Nessun rilievo
	256	08/06/2021 ASD FIPSAS Ferrara. Progetto di rete "Outdoor Sport Experience". Concessione contributo. Impegno di spesa	Cultura	Nessun rilievo
Determinazioni di accertamento di entrata	40	17/02/2021 Finanziamenti relativi alle Indagini Diagnostiche su solai e controsoffitti dei edifici scolastici: Accertamento finanziamento	OO.PP.	Nessun rilievo
	98	30/03/2021 Servizio idrico integrato - Canone per uso reti acquedotto e sistema fognario - Anno 2021 - Accertamento di entrata.	Programm . Fin.	Nessun rilievo
	144	21/04/2021 Assegnazione e concessione delle risorse per lo sviluppo e la qualificazione dei Centri per le Famiglie e delle risorse per la natalità. Annualità 2021. DGR 1045/2020 Accertamento di entrata.	Cultura	Nessun rilievo
	147	23/04/2021 Contributo per il ristoro parziale dei maggiori oneri sostenuti per l'accoglimento e la gestione delle domande di accesso al bonus elettrico 2008 - 2009 - 2015 - 2016. Accertamento d'entrata	Cultura	Nessun rilievo
Determinazioni di affidamento di lavori, servizi, forniture	137	20/04/2021 Determina di affidamento diretto, mediante trattativa diretta sul Mepa, per servizio triennale di assistenza in materia di contabilità e bilancio "Filodiretto contabilità" - ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) del d.lgs. n. 50/2016 - CIG: Z303161BF4	Programm . Fin.	Nessun rilievo
	173	03/05/2021 CIG Z303113108 Procedura competitiva con negoziazione finalizzata all'affidamento del servizio di notificazione atti. Richiesta di offerta n. 2788127 sul portale Consip - Acquisti in rete. Provvedimento di aggiudicazione provvisoria	Cultura	Nessun rilievo
	286	25/06/2021 Sublocazione 2 vani nel fabbricato di via Circonvallazione n. 21/a in disponibilità comunale alla C.N.A. Ferrara per attivazione sede temporanea della Confederazione in Argenta - Approvazione sublocazione - accertamento entrata.	OO.PP.	Nessun rilievo
	306	30/06/2021 CIG Z5F3246ED4. Affidamento della gestione dell'impianto sportivo denominato "Palestra di Santa Maria Codifiume", sito in Via G. Leopardi n. 2/a Santa Maria Codifiume, Argenta. Determina a contrarre. Approvazione dello schema di avviso di indagine	Cultura	Nessun rilievo
Determinazioni	206	12/05/2021 Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico professionale di Revisore contabile indipendente del progetto SAI 2021/2023 del Comune di Argenta. Approvazione avviso	Cultura	Nessun rilievo

			ed impegno di spesa		
i di Incarico	241	31/05/2021	Censimento Permanente della Popolazione e Abitazioni 2021 - Assegnazione incarichi di rilevatore statistico - Impegno di spesa e accertamento di entrata.	Programm . Fin.	Nessun rilievo
	262	10/06/2021	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI DEL CENTRO CITTADINO DI ARGENTA CUP C97H20001290006 C.I.Op. 505_ Affidamento incarico di CSP e CSE_CIG Z1631D5CD1	OO.PP.	Nessun rilievo
Determinazioni in materia di Personale	22	05/02/2021	CIG: ZD8306F07F:iscrizione webinar mese di febbraio 2021 area contabilità - Impegno contabile	Programm . Fin.	Nessun rilievo
	55	26/02/2021	Incarico di posizione organizzativa n. 3 relativa al Settore OO.PP. e PATRIMONIO	OO.PP.	Nessun rilievo
	103	02/04/2021	Istituzione del servizio di reperibilità nell'ambito dell'Ufficio di Stato Civile	Cultura	Nessun rilievo
	266	12/06/2021	Articolazione organizzativa e assegnazione del personale del Settore Cultura Turismo e Servizi alla Persona con decorrenza dal 01/07/2021. Responsabili dei servizi e dei procedimenti. [...]	Cultura	Nessun rilievo

**si precisa che taluni provvedimenti rientrano in più di una delle categorie indicate nel Regolamento dei controlli, pertanto, la suddetta classificazione è meramente indicativa.*

CONCLUSIONI

Nel semestre di riferimento sono state sottoposte a controllo n. 23 determinazioni (su totale determine 1° semestre 2021 n. 306), di cui:

n. 8 determinazioni di impegno di spesa (non essendo presente la tipologia "determinazioni di incarico" questa è stata sostituita da 4 DT di Impegno)

n. 4 determinazioni di accertamento di entrate

n. 4 determinazioni di affidamento di lavori, servizi, forniture

n. 3 determinazioni di incarico

n. 4 determinazioni in materia di personale (nel Settore Programmazione, non essendo presente questa tipologia, è stata sostituita da una DT di Impegno).

Gli atti amministrativi sono risultati redatti, in linea generale, in modo corretto, con esposizione dei presupposti di fatto e di diritto, dei provvedimenti deliberativi presupposti, in coerenza con gli strumenti di programmazione e riportando la motivazione.

Non sono stati effettuati rilievi, ancorchè di natura formale.

Con specifico riferimento all'**area di rischio "affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture"**, si riassumono di seguito le disposizioni a cui tutti i servizi sono tenuti ad attenersi nelle procedure di competenza, anche alla luce delle recenti novità, modifiche e proroghe introdotte **decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 n. 129 e recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di**

accelerazione e snellimento delle procedure” come convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021.

Il corretto richiamo e applicazione delle nuove disposizioni saranno oggetto di verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.

Il decreto in esame introduce numerose misure di semplificazione in materia di contratti pubblici:

✓ Adozione di misure per favorire e promuovere l'occupazione giovanile e la parità di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili. In particolare, il decreto stabilisce che **le stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, fino ai trentasei anni, delle donne e l'inclusione lavorativa delle persone disabili. (art.47)** Viene precisato che è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile e sia femminile. **Detti "requisiti di partecipazione" possono essere esclusi da parte delle SA previa adeguata motivazione e solo se vi siano elementi puntualmente indicati che ne rendano l'inserimento impossibile o contrastanti** con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Le modalità e i criteri applicativi di tali misure sono definiti con specifiche Linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili, di concerto con il MIT e il Ministero del lavoro, ancora da emanarsi.

✓ le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste da PNRR e PNC possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta, salvaguardando i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. (art. 47-quater)

✓ Per tutti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR - il ricorso **all'appalto integrato (in deroga all'articolo 59 del Codice dei Contratti)** sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, con **conferenza di servizi obbligatoria**. (Art. 48, c.5)

✓ **Accelerazione** sui tempi della stipulazione del contratto con previsione anche di potere sostitutivo nei casi di inerzia del RUP. (art. 12, art. 50, c. 2, art. 61, c.1)

✓ **Disapplicazione** della norma del Codice appalti che prevede la **condizione sospensiva** nei contratti in attesa dei controlli e delle verifiche cui sono tenute le stazioni appaltanti. (Art. 50, c. 3)

✓ Previsione nel bando di gara del **premio di accelerazione** qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato. (Art. 50, c. 4)

✓ Incremento del valore delle **penali** dovute per ritardato adempimento e del limite massimo elevato al 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale. (Art. 50, c.4)

✓ Possibilità di ricorrere sempre alla **procedura negoziata** senza pubblicazione del bando di gara ed indipendentemente dal valore dell'appalto in tutti i casi in cui ci sia urgenza di procedere per cause imprevedibili. (Art. 48, c. 3)

✓ In caso di impugnazione di atti relativi alle procedure di affidamento si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, riducendo il potere di sospensiva del giudice e nel caso di annullamento non viene inficiato il contratto già stipulato con diritto eventualmente al solo risarcimento del danno per equivalente del ricorrente. (Art. 48, c. 4)

✓ **Punteggi premiali** nel bando per l'uso nella progettazione di metodi e strumenti elettronici specifici (cd. **BIM** ossia *Building Information Modeling*) (Art. 48, c.6)

✓ **Subappalto** (Art. 49)

Dalla data di entrata in vigore del decreto:

- *fino al 31 ottobre 2021*, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro;

- *dal 1° novembre 2021*, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia; il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.

Le amministrazioni competenti, inoltre:

a) assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del Codice degli Appalti;

b) adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del Codice degli Appalti e all'articolo 8, comma 10 - bis, del DL, n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L., n. 120/2020;

c) adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, il regolamento di cui all'articolo 91, comma 7, del d. lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

✓ **Trasparenza e pubblicità degli appalti** (art. 53, c. 5)

Il decreto-legge interviene anche sui principi in materia di trasparenza disciplinati dall'articolo 29 del Codice dei contratti. In particolare, viene stabilito che:

- tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell'ANAC attraverso l'impiego di piattaforme informatiche interoperabili;

- le commissioni giudicatrici effettueranno la propria attività utilizzando, di norma, le piattaforme e gli strumenti informatici;
- la banca dati degli operatori economici è accorpata alla Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC.
- all'interno della nuova banca dati, verrà istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel quale saranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara.

✓ **Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito in legge n. 120/2020) – Proroga di norme (Art. 51)**

Il decreto dispone proroghe e modifiche alle norme del DL 76/2020.

Proroga al 30 giugno 2023:

Sotto soglia:

a) efficacia delle norme di semplificazione previste nella legge 120/2020 in materia di affidamenti diretti e procedure negoziate sotto soglia ed esonero polizze fidejussorie estese a tutte le determinazioni o atti di avvio del procedimento adottate entro il **30 giugno 2023**;

b) gli affidamenti diretti di servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura) sono consentiti **fino a 139mila euro**;

c) procedura negoziata senza bando di gara per lavori di importo pari e superiore a 150mila euro e fino a 1 milione di euro ovvero per servizi e forniture di importo pari o superiore a 139 mila euro e fino alla soglia comunitaria **con previa consultazione** di almeno 5 operatori se esistenti ovvero **di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria (5.350 milioni di euro)**.

Viene altresì specificato che in caso di affidamento diretto sotto soglia, anche senza consultazione di più operatori economici, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, la SA deve garantire, **oltre al rispetto dell'articolo 30 del Codice, che i soggetti scelti anche attingendo ad elenchi o albi istituiti dalla stessa SA, siano in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, rispettando il principio di rotazione** (art. 51, let a), alinea 2.1).

Per le procedure negoziate è prevista la possibilità di scegliere tra il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed il prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale.

Sopra soglia:

a) estesa l'efficacia delle deroghe in materia di termini e procedure di aggiudicazione anche per gli appalti sopra soglia fino al **30 giugno 2023**.

✓ **Proroghe norme sbloccantieri (art. 52)**

Prorogate, fino al 30 giugno 2023, alcune "sospensioni" e modifiche del Codice degli appalti già contenute nel decreto legge n. 32/2019, convertito in Legge n. 55/2019, c.d. "Sbloccantieri".

In particolare, **fino al 30 giugno 2023** si prevede:

- la sospensione del divieto di appalto integrato per ogni tipologia di opera;

- la sospensione dell'obbligo di avvalersi dell'Albo dei Commissari costituito presso ANAC;
- la sospensione per tutti i Comuni non Capoluogo dell'obbligo di aggregazione per l'affidamento degli acquisti di servizi, forniture e lavori **ma limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNNR nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59.**
- la sospensione dell'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in fase di gara;
- la possibilità di affidare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con un livello semplificato di progettazione definitiva;
- la possibilità di inversione procedimentale anche nei settori ordinari con apertura delle offerte economiche prima della verifica della idoneità;
- la possibilità, per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di poter avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

Come evidenziato nell'exkursus di cui sopra, il decreto semplificazioni bis mantiene l'impianto semplificato delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sotto soglia: **l'affidamento diretto** e la **procedura negoziata** senza bando.

In tali casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire **entro 2 mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi in caso di procedura negoziata: il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento (Rup) per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

L'affidamento diretto deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art.30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), dall'art.34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e dall'art.42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse), nonché nel rispetto del **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Anac, con le Linee Guida n. 4, ha sottolineato che **"il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice** anche alla luce del principio di concorrenza" e "Si applica il **principio di rotazione** degli affidamenti e degli inviti, **con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta**, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. (omissis)...il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che **l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente."**

L'invito rivolto al gestore uscente deve essere il frutto di alcune considerazioni fondamentali, tra le quali il numero ridotto di operatori presenti sul mercato, il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero l'oggetto e le caratteristiche del mercato di riferimento.

Tuttavia la situazione dell'affidatario precedente e di chi è stato solo invitato non è identica.

L'A.N.A.C. precisa, infatti, che la motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Il nuovo invito può dunque essere motivato sulla base delle caratteristiche del candidato, quali la sua affidabilità e idoneità, mentre può essere omessa ogni considerazione sulle caratteristiche del mercato di riferimento, che invece devono essere analizzate puntualmente nella motivazione dell'invito del gestore uscente.

Si rammentano inoltre, **le forme semplificate in tema di controlli per gli affidamenti diretti**, previste dalle Linee guida Anac n.4, sul possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice e dei requisiti speciali, prescritti per prestazioni del medesimo importo affidate mediante le ordinarie procedure di gara, di cui è necessario dare atto nelle determinazioni di affidamento.

Per lavori, servizi e forniture **fino a 5.000 euro** i requisiti di carattere generale sono autocertificati dal fornitore con dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 anche secondo il modello DGUE (documento di gara unico europeo). L'ente appaltante deve comunque verificare il casellario ANAC ed il DURC e gli eventuali requisiti specifici o speciali se richiesti (es. particolari professioni, condizioni soggettive o idoneità particolari); inoltre nel contratto devono essere inserite espresse clausole che prevedano la risoluzione in caso di difetto nel possesso dei requisiti dichiarati e l'applicazione di apposite penali. Infine è previsto che le amministrazioni appaltanti eseguano comunque verifiche a campione sulle autocertificazioni ricevute, previa definizione della quota minima e delle modalità di effettuazione del controllo. Punto 4.2.2

Per lavori, servizi e forniture **superiori a 5.000 euro ed inferiori a 20.000 euro** i requisiti di carattere generale sono autocertificati dal fornitore con dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 secondo il modello DGUE (documento di gara unico europeo). L'ente appaltante deve comunque verificare il casellario ANAC, il DURC e gli eventuali requisiti specifici o speciali se richiesti (es. particolari professioni, condizioni soggettive o idoneità particolari).

L'ente, ove si avvalga dell'autocertificazione, deve comunque procedere prima della stipula del contratto alla verifica dei requisiti ex art. 80, commi 1, (aver riportato determinate condanne penali) 4 (aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate in merito al pagamento di imposte, tasse, contributi), 5 b) (trovarsi in stato di procedura fallimentare) del Codice, e dei requisiti specifici. Punto 4.2.3

Per lavori, servizi e forniture **superiori 20.000 euro** la stazione appaltante deve procedere, prima di stipulare il contratto, alla verifica dei requisiti generali ex art. 80, di quelli specifici, delle condizioni soggettive e delle idoneità. Punto 4.2.4

Restano in ogni caso fermi gli obblighi di ricorso ai mercati elettronici o sistemi telematici o ai soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 9, comma 3 del DL 66/2014 nonché il rispetto del benchmark delle convenzioni Consip (art. 23-ter, comma 3 del DL 90/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501 della L. 208/2015), fatto salvo quanto di seguito riportato.

- **Microacquisti:** per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento e gli obblighi di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale di

committenza regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012, come modificati dai commi 502 e 503 dell'art. 1 della l. 208/2015 e dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018).

- **Procedure autonome in caso di indisponibilità della convenzione:** le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni – quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della detta convenzione (art. 1, comma 3, d.l. 95/2012).

Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o ai soggetti aggregatori per le merceologie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014, possono procedere, se non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria (art. 9, comma 3-bis, d.l. 66/2014).

- **Autorizzazione organi di vertice:** le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip ovvero dalle centrali di committenza regionali possono procedere ad acquisti autonomi quando il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali solo a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei conti (art. 1, comma 510, l. 208/2015).

Le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT obbligate per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività ad approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dai soggetti aggregatori, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in caso di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, dandone comunicazione all'ANAC e all'AGID (art. 1, comma 516, l. 208/2015).

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Argenta, 9 Agosto 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Valeria Villa
(f.to in digitale)